



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 10 ottobre 2017
(OR. en)**

12659/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0184 (NLE)**

**COEST 251
ELARG 71**

ATTI LEGISLATIVI E ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

PROTOCOLLO
DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE
CHE ISTITUISCE UN PARTENARIATO TRA LE COMUNITÀ EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN, DALL'ALTRA,
PER TENER CONTO DELL'ADESIONE
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA ALL'UNIONE EUROPEA

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, di seguito " Stati membri",

L'UNIONE EUROPEA, di seguito "Unione", e

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN

dall'altra,

di seguito denominati insieme "le parti",

CONSIDERANDO CHE l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, in appresso "l'accordo", è stato firmato a Corfù il 9 febbraio 1995;

CONSIDERANDO CHE il trattato di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011;

CONSIDERANDO CHE, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'adesione della Croazia all'accordo deve essere approvata tramite la conclusione di un protocollo del medesimo;

VISTA l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione e alla Comunità europea dell'energia atomica il 1° luglio 2013,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La Repubblica di Croazia aderisce all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra. Inoltre, la Repubblica di Croazia adotta e prende atto, alla stregua degli altri Stati membri, del testo dell'accordo e delle dichiarazioni comuni, delle dichiarazioni e degli scambi di lettere allegati all'atto finale firmato lo stesso giorno.

ARTICOLO 2

A tempo debito dopo la firma del presente protocollo, l'Unione trasmette il testo dell'accordo in lingua croata agli Stati membri e alla Repubblica del Kirghizistan. Con riserva dell'entrata in vigore del presente protocollo, il testo di cui alla prima frase del presente articolo fa fede alle stesse condizioni dei testi dell'accordo in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, kirghisa, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e uzbeka.

ARTICOLO 3

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 4

1. Il presente protocollo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure e le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al mese in cui è stata effettuata l'ultima notifica di cui al paragrafo 1.
3. In attesa della sua entrata in vigore, il presente protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1° luglio 2013.

ARTICOLO 5

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, kirghisa, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, ungherese, tedesca e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a ..., il ...

PER GLI STATI MEBRI,

PER LA REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN

PER L'UNIONE EUROPEA,

PER LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA